


Prot.n.



**COMUNE DI CASAMARCIANO**  
(Città Metropolitana di Napoli)

## DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 13.09.2022

**OGGETTO: Decreto attribuzione responsabilità posizione organizzativa e della direzione dei settori e dei servizi ad interim ai sensi dell'art. 109 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i..**

### IL SINDACO

**Premesso che:**

- in seguito alla tornata elettorale del 12 giugno 2022 ed a successiva proclamazione del 13 giugno 2022, come successivamente convalidata, con delibera n. 01 del 29.06.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, lo scrivente è stato eletto Sindaco p.t. del Comune di Casamarciano;
- l'attuale macrostruttura del Comune, prevede quattro Settori quali strutture organizzative di vertice:
  - **Settore I - Amministrativo/Affari generali**
  - **Settore II -. Settore economico/Finanziario-Tributi**
  - **Settore III – Tecnico/Tecnico manutentivo**
  - **Settore IV - Tecnico**
- il Comune di Casamarciano non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000 e s.m.i. e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni Locali 2016/2018;
- il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell'Ente e, in particolare, quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria D, ai sensi del Ccnl 31.3.1999;
- all'atto, rispettivamente, del congedo per quiescenza del Funzionario Tecnico, già Responsabile del 3° Settore Tecnico-Tecnico manutentivo e della cessazione dal servizio della figura a tempo determinato, Responsabile del 4° Settore Tecnico, con successivi decreti dirigenziali, avvalendosi delle disposizioni di cui al comma 23 dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.i., sono stati attribuiti ai componenti dell'organo esecutivo le responsabilità degli uffici e dei servizi tra l'altro, dei Settori ,3° e 4° ;
- a seguito di commissariamento dell'Ente per dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri comunali e di conseguente vacanza, tra le altre, di figure apicali cui poter attribuire la responsabilità dei Settori 3° e 4°, sono state adottate misure temporanee per fronteggiare le contingenze evitando disservizi avvalendosi di istituti normativi flessibili (scavalco condiviso e scavalco d'eccedenza);

**Richiamato** il proprio precedente decreto n.2 del 12 luglio 2022, al cui contenuto si fa diretto rinvio, con il quale, per tutte le ragioni nello stesso espressamente indicate, si è attribuita la responsabilità dei Settori 3° e 4° alle uniche due figure professionali di cat. C aventi competenze tecniche in materia ai sensi e per gli effetti cui all'art. 17 comma 3 del vigente CCNL del comparto

Funzioni locali 2016-20, che testualmente recita " *In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*";

**Dato atto** che

- la copertura del posto di figura professionale specialistica ha già costituito oggetto di programmazione del fabbisogno del personale per l'annualità in corso approvata durante la gestione commissariale e le relative procedure sono già state avviate;
- pur convenendo sulla assoluta necessità di prevedere l'assunzione di una figura tecnica specialistica per sopperire alla situazione di attuale carenza che si è venuta a determinare e sopra meglio descritta, tuttavia, si ritiene di dover rivedere l'istituto attraverso cui procedere all'assunzione in questione e, conseguentemente, di rimodulare la programmazione del fabbisogno in un'ottica che sia maggiormente rispondente agli obiettivi strategici che questa Amministrazione intende perseguire nel medio-lungo termine;
- in considerazione di quanto appena detto, nelle more delle valutazioni strategiche di cui al precedente capoverso, per evitare di creare soluzioni di continuità nei suddetti settori e allo stesso tempo per trovare soluzioni, sia pur di breve termine, alternative al richiamato ricorso all'art. 17 comma 3 CCNL 2018, ci si è attivati sin da subito -ancora prima che si determinasse la *vacatio* nella responsabilità dei Settori tecnici;
- ciò nonostante, ad oggi la ricerca presso altri Enti di figure da poter utilizzare, così come avvenuto già in precedenza, non ha sortito esito positivo;

**Rilevato** che la situazione di grave criticità che si è venuta a determinare, per motivi indipendenti dalla volontà di questa Amministrazione, se non fronteggiata, senza indugio, comporta pregiudizievoli conseguenze per l'Ente derivanti dalle interruzioni nella direzione dei Settori anzidetti e conseguente paralisi dell'attività gestionale;

**Rilevato** che, ferma la peculiarità dei Settori da coprire che richiedono competenze tecniche specifiche, vi sono anche motivazioni di opportunità -basate sulla volontà di tener distinta l'attività politica da quella gestionale- che fanno propendere per soluzioni temporanee ed eccezionali tese a superare la criticità in essere diverse da quelle pur consentite di cui al citato comma 23 dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.i.;

**Considerato**, per tutte le motivazioni e considerazioni di cui sopra che conseguenzialmente, fermo il processo di riorganizzazione e potenziamento della macchina amministrativa, processo che è già in itinere- nelle more della definizione dello stesso, stante la grave carenza di organico, soprattutto tra le figure apicali dei due Settori tecnici, si rende necessario addivenire a soluzioni temporanee ed eccezionali che diano continuità all'azione amministrativa del Comune ad evitare pregiudizievoli interruzioni nella direzione dei Settori;

**Ribadito**, peraltro, che con note agli atti di Ufficio, l'Amministrazione comunale ha già avviato procedure di interpello per acquisire nuova disponibilità di un'unità cat. D, figura specialistica, da utilizzare in regime di convenzione ai sensi dell'art. 14 del Ccnl del 22. 01.2004 e che sono in essere procedure di definizione di assunzione in esecuzione del fabbisogno triennale del personale;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra premesso e considerato, ragionevole determinarsi nel senso di attribuire nell'ambito delle facoltà attribuite dall'art. 17 comma 3 del richiamato CCNL 2018, la responsabilità dei Settori 3° e 4° a figure con competenze professionali adeguate a quelle richieste dai Settori da coprire;

**Rilevato**, peraltro, che la mole di lavoro che grava sui due anzidetti Settori, anche in considerazione dell'avvicendamento nella responsabilità dei detti Settori avvenuta negli ultimi anni, a causa di fattori contingenti, fa ritenere poco opportuno accentrare, sia pur in via temporanea ed eccezionale, in capo ad un'unica figura di cat. C la responsabilità di entrambi i Settori, riservandosi successive valutazioni nell'ambito di un più ampio processo di riorganizzazione della macchina amministrativa che è già stato avviato;

**Considerato** che, allo stato, i Settori 3° e 4°, ferma la carenza di figure di cat. D, dispongono di sole unità di cat. C le cui competenze possono ritenersi confacenti alle esigenze temporanee ed eccezionali;

**Dato atto** che con annotazione, resa in calce al presente, il Responsabile del Settore economico finanziario attesta l'esistenza degli stanziamenti di bilancio e il rispetto dei vincoli imposti da tutte le vigenti normative in materia ai fini dell'attribuzione dell'indennità di posizione;

Sulla base delle risultanze fin qui evidenziate, pertanto,

**VISTI E RICHIAMATI:**

- l'art. 50, c.10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 di approvazione del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.109, c.2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 di approvazione del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- le disposizioni di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 concernente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", costituenti principi fondamentali ai sensi dell'art.117 della Costituzione per le amministrazioni pubbliche e, quindi, per i Comuni, ai sensi dell'art.1 del medesimo Decreto;
- le disposizioni del CCNL Regioni-Enti Locali 1998/2001 e quelle del CCNL 2002-2005, concernenti il conferimento delle posizioni organizzative, nonché quelle relative al CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 22 gennaio 2004 ed il CCNL per il II biennio economico 2004 – 2005, sottoscritto il 9 maggio 2006;

**DECRETA**

**Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente;**

1. Di confermare ai dipendenti Sorriente Pasquale e Mascolo Severino, dipendenti di cat. C, in via eccezionale e temporanea, per le motivazioni tutte di cui alla premessa narrativa, cui si fa diretto rinvio, l'attribuzione di responsabilità, rispettivamente del Settore 3° e 4° per mesi due decorrenti, senza soluzioni di continuità, dalla scadenza dell'attribuzione di responsabilità di cui al proprio precedente decreto n. 02 del 12.07.2022 il cui contenuto si intende qui trascritto e confermato integralmente per le parti col presente non modificato;
2. Di dare atto che l'efficacia del presente decreto è immediata e senza soluzione di continuità;
3. Di dare atto che gli obiettivi sono quelli che saranno fissati per i vari Settori del Comune di Casamarciano, relativi al periodo di conferimento dell'incarico (Documento Unico di Programmazione (DUP) e Piano Esecutivo di Gestione (PEG));
4. Di disporre la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio, per mera pubblicità notizia, per 15 giorni consecutivi;
5. Di notificare il presente provvedimento ai dipendenti interessati;

6. Di dare atto che dall'efficacia del presente provvedimento, cessano di avere effetti i precedenti provvedimenti in contrasto con lo stesso;
7. Di trasmettere il presente decreto al servizio personale e al servizio finanziario per ogni ulteriore ed eventuale adempimento conseguente.;
8. Di disporre, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul sito dell'Ente - sezione Amministrazione Trasparente.

**IL SINDACO**

**Clemente Primiano**